

Eco.Ambiente Sud s.r.l.
C.da Fascianello, 51
72015 Fasano (BR)

OGGETTO:

Integrazione Autorizzazione all'esercizio dell'attività di SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 -
Riscontro lettera di trasmissione del 30 ottobre 2020 del Verbale della C.d.S. indetta dalla Provincia di Brindisi con Nota Prot. N. 20327 del 30.07.2020.

In riferimento al verbale della conferenza dei servizi emarginata in oggetto, trasmesso con nota prot. N. 29120 del 30.10.2020, si allega alla presente il SIA e la Relazione Tecnica aggiornate secondo le osservazioni in esso contenute; gli elaborati di cui sopra sostituiscono quelli già trasmessi in precedenza, e contengono gli adeguamenti alle disposizioni e/o indicazioni riportate dai seguenti Decreti di recente emanazione:

- D.Lgs. 116 del 03.09.2020 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118. Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119 - Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
- DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 121 - Attuazione della direttiva UE 1019/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Le modifiche apportate al testo precedente del SIA sono evidenziate in giallo e sono contenute alle pagg. 17, 18, 21, 22, 47, 69, 70 e 76; quelle apportate al testo precedente della Relazione Tecnica, anch'esse evidenziate in giallo, sono contenute alle pagg. 9, 11, 17, 18, 92, 97 e 98.

In merito al parere ARPA di cui alla nota pro. N. 65364 del 02.10.2020 con i suddetti documenti aggiornati si è data risposta ai quattro punti elencati al comma a).

In relazione al punto b) i. della stessa nota, si fa presente che l'impianto in oggetto non rientra fra quelli di cui agli allegati VIII e XII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 richiamati dalla L.R. 32/2018 e che non saranno presenti sorgenti odorigene significative sulla base delle seguenti considerazioni:

- Le quantità in deposito presso l'impianto non variano nella nuova proposta progettuale, in quanto esse restano le stesse di quelle contenute nell'autorizzazione in atto;

- Non sono oggetto di trattamento i rifiuti organici o rifiuti indifferenziati contenenti rifiuti organici, notoriamente fonte di emissioni odorigene;
- Eventuali emissioni odorigene significative sarebbero immediatamente percepibili da un numero molto alto di individui, considerata la contiguità dell'impianto con una arteria stradale di grande scorrimento;
- L'aumento di quantitativi proposto, riguardante prevalentemente i rifiuti ingombranti di provenienza da raccolta differenziata presso i Comuni delle Province limitrofe, non potrà dare origine a formazione di cumuli per via delle ridotte disponibilità di ulteriori spazi che impedirebbero ogni movimentazione e la paralisi dell'attività; per tale ragione il ciclo produttivo sarà basato sostanzialmente sulla triturazione per riduzione volumetrica e separazione dei materiali recuperabili (prevalentemente legno e metalli) ed invio in giornata agli impianti di recupero e smaltimento;
- L'interruzione eventuale dei flussi in uscita, per quanto sopra evidenziato, comporterà necessariamente l'interruzione dei flussi in entrata per cui non potranno crearsi condizioni di accumulo di rifiuti;
- Presso l'impianto vi è l'abitazione del nucleo familiare del proponente, circostanza che rappresenta una garanzia affinché non si creino situazioni, anche temporanee, tali da rappresentare una fonte significativa di emissioni odorigene causa di disturbi olfattivi.
- Non risultano pervenute segnalazioni di disturbo olfattivo nella decennale attività svolta dalla Ecoambiente Sud;
- A seguito di eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 5 della L.R. 32/2018, il proponente si dichiara sin d'ora disponibile ad eliminare dal ciclo produttivo i rifiuti che possano essere causa di emissioni odorigene significative oggetto di disturbo olfattivo.

Con riferimento al punto b) ii. relativo alle emissioni diffuse, considerato che tutte le attività avvengono al coperto sotto tettoia, le potenziali emissioni diffuse sono dovute alla movimentazione dei materiali, che per la natura degli stessi non producono polveri significative, considerato anche che il tutto avviene sotto le tettoie dotate di pareti almeno su tre lati.

Una potenziale fonte di emissione diffusa, per lo più polveri, potrà essere dovuta alla riduzione volumetrica dei materiali che consiste nella semplice pressatura, oppure mediante triturazione con granulometria variabile in funzione di come il centro di recupero di destinazione desidera ricevere il materiale e che pertanto non produce polveri minute che possono disperdersi nell'ambiente.

Il materiale recuperato sarà poi adeguatamente imballato o chiuso in appositi contenitori e quindi senza produzione di emissioni diffuse.

Le operazioni di trattamento e separazione saranno eseguite mediante un tritratore (sempre al coperto). I depositi non producono polveri.

Per quanto riguarda il punto b) iii. Relativo al riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento, sull'argomento si è espressa la Regione Puglia con la trasmissione in C.d.S. del proprio parere di cui alla nota n.AOO_075/PROT/0008057 del 07/08/2020, acquisita al prot. n.21649 del 14/08/2020, che così recita: *"ritenuto che il ciclo produttivo e gli impianti al servizio dello stesso, incluse le modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche siano conformi alla normativa vigente in materia, questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque, che nulla osti alla modifica richiesta, avendo cura, durante l'esercizio dell'attività, di garantire la protezione della falda acquifera, eventualmente adottando sistemi di compartimentazione (tipo cordoli), al fine di scongiurare la percolazione di acque dilavamento nelle aree a verde."*


Si fa altresì riferimento all'articolo 10 comma 2 del R.R. 26/2013 che prevede quanto segue:

"È facoltà del titolare avviare le acque di cui al comma 1 del presente articolo ad un impianto di trattamento gestito da terzi con le modalità proprie dei rifiuti liquidi."

Avendo il proponente scelto, in conformità alle disposizioni regionali, di smaltire le acque di prima pioggia come rifiuto verso altri impianti autorizzati non è tenuto ad effettuare il riutilizzo. Pertanto si ritiene che non vi sia difformità di esercizio rispetto a quanto stabilito dalla Norma.

Il tecnico incaricato

ing. Giuseppe DELEONARDIS



il legale rappresentante

Michele CLARIZIO

ECO. AMBIENTE SUB SRL
Fasano (BR)
L'Amministratore Unico
Clarizio Michele